SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1971

(54ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcooliche nei comuni di interesse turistico » **(651)** (*D'iniziativa dei senatori Torelli ed altri*);

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 » **(872)** (*D'iniziativa dei senatori Zaccari ed altri*);

discussione congiunta e approvazione in un testo unificato: (1)

« Modifica all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, numero 478, in materia di vendita di bevande analcooliche e alcooliche » **(1622)** (*D'iniziativa dei senatori Arnone e Ferri*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 648, 650, 652 *e passim*
BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 650, 652, 653
BRUGGER 652, 653
CATELLANI 651, 653
FUSI 651
MINNOCCI, *relatore alla Commissione* . . . 648, 652, 654
TRABUCCHI 653

Discussione e approvazione:

« Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato » **(1766)** (*D'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 644, 645, 646 *e passim*
ADAMOLI 646
BERLANDA 645
BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 647
CATELLANI, *relatore alla Commissione* . 644, 647
TRABUCCHI 646
ZANNINI 647

(1) Il testo approvato ha assunto il seguente titolo: « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con rgeio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita e consumo di bevande alcooliche ».

La seduta inizia alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessandrini, Banfi, Berlanda, Bertone, Brugger, Catellani, Colleoni, De Dominicis, Farabegoli, Filippa, Fusi, Gatto Simone, Mammucari, Minnocci, Noè, Piva, Scipioni, Trabucchi, Zannini.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Sotgiu e Veronesi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pegoraro e Premoli.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni e Brandi.

S C I P I O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (1766), di iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Il senatore Catellani ha proposto un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Orlandi, Biaggi, Baldani Guerra, Merenda e Gunnella: « Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senaotre Catellani di voler illustrare il disegno di legge, in merito al quale le Commissioni finanze e tesoro e Presidenza e affari interni hanno espresso parere favorevole.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, è oggi in discussione ancora un provvedimento riguardante il personale delle Camere di commercio, la qual cosa — come taluni colleghi mi hanno fatto osservare — costituirebbe forse motivo di meraviglia per chi non conoscesse la confusione (usiamo pure questo termine) che regna non solo fra le norme per il personale, ma nelle stesse norme che regolano la attività delle Camere di commercio. Per tale ragione mi sembra opportuno aprire un breve inciso che sottopongo all'attenzione del sottosegretario Biagioni. Come tutti sanno, le Camere di commercio attendono dal lontano 1945 un regolamento definitivo, che anche recentemente è stato più volte promesso in Aula dal ministro Gava; poichè ho visto in circolazione qualche schema predisposto dal Ministero, vorrei dire che sarebbe forse opportuno distribuirlo anche ai membri della nostra Commissione in modo che si possa avere notizia delle direttrici in base alle quali si intenderebbe regolamentare gli enti in questione.

Ciò premesso, ricordo che il provvedimento che ci accingiamo a discutere è conseguente all'applicazione della legge 23 febbraio 1968, n. 125, che dettava una nuova ed organica disciplina del personale delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali della industria, del commercio e dell'agricoltura. Da cosa nasce, dunque, la necessità dello odierno disegno di legge?

Come i colleghi sanno, in seno alle Camere di commercio esistono attualmente due ruoli di dipendenti: i dipendenti statali e quelli camerali: ebbene, con la legge n. 125 si demandava fra l'altro al Ministero dell'industria e commercio il compito di stabilire il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale di ruolo camerale mediante un apposito regolamento tipo. Non solo, ma in base alla stessa legge i funzionari del ruolo camerale di carriera direttiva potevano accedere al ruolo statale dei segretari generali delle Camere di commercio. In altri

termini, mentre per il passato il ruolo camerale si arrestava alla qualifica di vice segretario non potendo un funzionario di carriera direttiva accedere alla massima qualifica di segretario generale, con la legge n. 125 si apriva per il personale della carriera direttiva di ruolo camerale la possibilità di accedere al ruolo di segretario generale statale. Si è così verificato che il trattamento economico per i camerali, che il Ministero ha concordato con i sindacati dopo una travagliata, laboriosa e lunga trattativa, ha accolto — e penso non potesse fare diversamente — tutte le varie componenti e le varie voci che concorrevano a formare la retribuzione globale, di guisa che si è giunti all'assurdo che un vice segretario generale guadagna più di un segretario generale.

Il problema che si pone, quindi, è duplice: 1) è necessario — e la cosa mi pare giusta — fare in modo che a parità di funzioni corrisponda parità di retribuzione e quindi estendere ai segretari generali di ruolo statale le stesse retribuzioni che percepiscono i funzionari di ruolo camerale: 2) è ancor più grave il fatto che oggi i vice segretari di ruolo camerale, pur potendo teoricamente concorrere e magari anche vincere il concorso a segretario generale, non hanno affatto l'interesse a parteciparvi perchè, risultando vincitori e conseguendo quindi la promozione, verrebbero a percepire una retribuzione globale sensibilmente inferiore.

Illustrato così il nodo del problema, credo che i colleghi si siano resi conto che il provvedimento in esame è assolutamente indispensabile, giacchè viene a sanare una incongruenza manifestatasi nel corso pratico dell'applicazione della legge n. 125 e soprattutto di quel regolamento che la stessa aveva demandato al Ministero e che questo ha dovuto concordare con i sindacati secondo certe modalità.

Per quanto riguarda i quattro articoli di cui si compone il disegno di legge, c'è da osservare che con l'articolo 1 si semplifica la procedura in atto per la liquidazione delle retribuzioni dei predetti funzionari (che finora venivano anticipate dal Tesoro dello Stato pur essendo a carico delle Camere di commercio), ponendosi direttamente a carico di queste ultime le operazioni contabili e quindi sollevando il Tesoro da tutti i conteggi necessari. Si tratta indubbiamente di una norma che se fosse stata fine a se stessa, non sarebbe stato forse il caso di fare oggetto di un disegno di legge: poichè però essa s'inquadra negli altri obiettivi illustrati, ritengo che sia da approvare.

L'articolo 2 elimina ogni discriminazione tra personale statale e camerale dipendente, ristabilendo così una perfetta uguaglianza di trattamento. L'articolo 3 stabilisce che tutte le operazioni inerenti alle retribuzioni del personale assegnato al servizio centrale delle Camere di commercio vengano concentrate presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma. Infine l'articolo 4 precisa che il Tesoro dello Stato dovrà trasferire alla Cassa pensioni per i dipendenti degli Enti locali l'importo dei contributi ad esso versati fino all'entrata in vigore del provvedimento; norma, quest'ultima, che rappresenta l'indispensabile corollario del trasferimento globale di tutte le operazioni contabili dal Tesoro alle Camere di commercio.

Ritengo che non sia il caso di dilungarmi ancora nell'illustrazione; ripeto soltanto che il disegno di legge si propone l'obiettivo essenziale di eliminare assurdi inconvenienti sorti dopo l'approvazione della legge n. 125 del 1968 fra i dipendenti di ruolo statale e camerale delle Camere di commercio.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R L A N D A . A sostegno di quanto già illustrato dal relatore, del quale condivido appieno le argomentazioni, caldeggio l'accoglimento del disegno di legge in esame. Chi conosce le disfunzioni e le difficoltà della vita degli enti camerali, in presenza anche di compiti che le Regioni dovranno poi esse stesse assumersi, non v'è dubbio che riterrà sensata ed urgente l'approvazione del provvedimento. Se poi si dovesse entrare nel merito del problema, mi riservo d iaddurre ulteriori argomenti che, del resto, sono già stati espressi in forma sintetica dal relatore.

Anticipo, quindi, la mia piena adesione ad una rapida approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

A D A M O L I . Il disegno di legge non presenta a mio giudizio aspetti innovativi che richiedano una particolare disamina o discussione, giacchè in pratica si limita a risistemare alcuni effetti di una legge che, pur rispondendo ad una visione abbastanza completa delle esigenze del settore, nell'applicazione ha dimostrato talune incongruenze veramente clamorose come la citata disparita di trattamento economico fra segretario e vice segretario camerale.

Esso, inoltre, s'inquadra nella linea generale di un decentramento e di una maggiore autonomia delle Camere di commercio rispetto al Ministero dell'industria e commercio, linea sulla quale mi pare che ci siamo già trovati tutti d'accordo. Non abbiamo pertanto alcuna riserva da fare e ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge nel testo attuale.

T R A B U C C H I . Sono anch'io favorevole al disegno di legge ma devo fare due osservazioni di natura generale. Una prima, sostanzialmente diretta al Governo, attiene al fatto che mentre anche con il provvedimento in esame aumentiamo le spese delle Camere di commercio, con un'altra legge che stiamo approvando — la riforma tributaria — togliamo loro i « viveri ». Eppure, nella mia modesta preparazione, ho sempre saputo che per pagare occorre possibilmente incassare! La seconda osservazione riguarda il problema della convivenza in uno stesso ufficio — problema che ormai si ripresenta spessissimo — di personale di provenienza statale e camerale. Lo sciopero in atto dei segretari comunali deriva prevalentemente dalla stessa causa, spesso nei Comuni avendo gli applicati stipendi maggiori degli stessi segretari. Questa situazione è motivata principalmente da una causa di carattere generale: qualsiasi riforma di organico nell'ambito statale ha necessariamente un *iter* più lento di quelli locali. Comunque noi non possiamo non preoccuparci di evitare per quanto e possibile il sorgere di situazioni di questo tipo, che sono contrarie al buon andamento degli uffici. Occorre che il Ministero della riforma burocratica si dia carico perchè queste situazioni non abbiano a determinarsi, perche evidentemente è assai più difficile, dopo, porvi rimedio.

Dopo questa osservazione di carattere generale, concludo dichiarandomi favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Nell'esprimere il mio apprezzamento per la esauriente relazione del senatore Catellani e il mio consenso al disegno di legge, vorrei cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla situazione in atto nelle Camere di commercio, nelle quali si registra uno stato di grave disagio. I dipendenti della Camera di commercio di Milano, per esempio, sono in sciopero dal 21 giugno, per motivi non tanto di natura economica, ma istituzionale. Francamente debbo confessare che non ho approfondito il problema, però ritengo che la Commissione industria debba sollecitare il Governo ad affrontare e risolvere questa situazione che causa gravi disfunzioni che danneggiano la cittadinanza. Per i motivi rilevati da vari onorevoli colleghi nei loro interventi, le Camere di commercio sono, dal punto di vista istituzionale, organismi ibridi, avendo in parte funzioni di rappresentanza dell'amministrazione centrale e in parte di fatti locali, il che si ripercuote anche nella divisione delle competenze del segretario generale e anche sulla sua posizione giuridica. Il ritardato trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni per quanto riguarda le Camere di commercio, che pure dal punto di vista costituzionale dovrebbe essere pacifico, provoca un grave stato di disagio, perchè le deliberazioni dei consigli d'amministrazione delle Camere di commercio sono ancora soggette all'approvazione del Ministero, che frappone ritardi o le rimanda senza motivazioni convincenti. Tutto questo comporta gravi disfunzioni sull'attività degli enti, che si ripercuotono sui cittadini, quali la mancata pubblicazione degli elenchi dei protesti e tutta una serie di altri mancati adempimenti burocratici e le-

gislativi. Di questo non possiamo non preoccuparci. Invito pertanto formalmente il Governo, non quale Presidente, ma come membro di questa Commissione, a riferirci la situazione attuale delle Camere di commercio. È solo la Camera di commercio di Milano che è in sciopero? Quali sono esattamente le motivazioni? Cosa intende fare il Governo?

ZANNINI. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo notizie circa il disegno di legge di ristrutturazione delle Camere di commercio, che il Governo starebbe predisponendo. L'attuale determinazione delle circoscrizioni geografiche delle Camere di commercio, che risale al secolo scorso, non può evidentemente più essere accettata.

CATELLANI, *relatore alla Commissione*. Prendo atto con soddisfazione del parere sostanzialmente favorevole espresso da tutti gli intervenuti nel dibattito. Per quanto riguarda le osservazioni e i quesiti proposti, dichiaro di condividerli e sollecito il rappresentante del Governo a fornire le notizie richieste entro il più breve tempo possibile.

BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con le opinioni espresse dal relatore senatore Catellani. In merito a quanto osservato dallo stesso relatore, dal Presidente e dal senatore Zannini, mi riservo di rispondere nella prossima settimana circa la situazione esistente presso certe Camere di commercio, così come sulla situazione determinatasi in certe regioni, dove le Camere di commercio vengono ignorate. È un argomento, questo, che va affrontato e risolto, perchè è evidente che questi organismi, per le loro tradizioni e per il loro personale altamente qualificato, devono essere inseriti sempre più e meglio nel tessuto economico nazionale e nella ristrutturazione dell'apparato statale attuata con la riforma regionale

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruoli di cui alle tabelle *A* e *C* della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203.

Sono soppressi gli articoli 20 e 21 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e successive aggiunte ed integrazioni concernenti l'anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, delle spese relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125, fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella *B* della legge precitata.

Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle Camere di commercio, industria, artigianato, ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza già per esso operante all'atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle *A* e *C* della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale è assegnato al Servizio centrale delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall'articolo 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, è anticipato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede a disciplinare i versamenti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per il personale di cui all'articolo 1 il Ministero del tesoro trasferirà alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, amministrata dallo stesso Ministero, l'importo dei contributi ad esso versati fino all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcooliche nei comuni di interesse turistico » (651), di iniziativa dei senatori Torelli ed altri;

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »(872), d'iniziativa dei senatori Zaccari ed altri

discussione congiunta col disegno di legge:

« Modifica all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, n. 478, in materia di vendita di bevande analcooliche e alcooliche » (1622), d'iniziativa dei senatori Arnone e Ferri

e approvazione di un testo unificato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcooliche nei comuni di interesse turistico », d'iniziativa dei senatori Torelli, Brusasca, Battista, Burtulo, Mazzaroli, Giraudo, Murmura, Zugno, Mazzoli, Colella, Rosa, Dalvit, Cagnasso, Alessandrini, De Marzi, Verzotto, Verrastro e Limoni; « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 », d'iniziativa dei senatori Zaccari, Mazzoli e Giraudo; e la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Arnone e Ferri: « Modifica all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, n. 478, in materia di vendita di bevanda analcooliche e alcooliche ».

Comunico che sui disegni di legge in esame la Commissione Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno non ha espresso il parere, ma, essendo ormai scaduti i termini, possiamo procedere all'esame.

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sui disegni di legge n. 651 e 872 la Commissione ha già iniziato la discussione generale mentre il disegno di legge n. 1622 si presenta a noi per la prima volta. Data la decisione testè presa di discuterli congiuntamente ritengo che, dopo l'esposizione del relatore alla Commissione, si debba iniziare di nuovo la discussione generale.

Prego il senatore Minnocci di voler illustrare i provvedimenti.

MINNOCCI, *relatore alla Commissione*. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato dal regio decreto 1° aprile 1935, n. 327, stabilisce che per lo spaccio al minuto di vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcooliche, occorra una licenza rilasciata dalla questura in base all'articolo 86 del testo unico citato. Per la vendita, invece, nei pubblici esercizi di bevande alcooliche, che ab-

biano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume occorre una speciale autorizzazione rilasciata dal prefetto in base all'articolo 89 del testo unico citato. A sua volta l'articolo 95 stabilisce: « In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per 400 abitanti. Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano uno contenuto in alcool superiore al 41/2 per cento del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per 1.000 abitanti. In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'articolo 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo ».

Dal 1931 ad oggi, con successive disposizioni di legge, queste norme alquanto restrittive furono temperate da alcune deroghe: con decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, fu stabilito che non erano compresi nel rapporto limite previsto dall'articolo 95 citato gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico che si propongono l'assistenza, fermo restando il divieto di vendita di prodotti contenenti più del 21 per cento del volume di alcool.

Poi, con decreto legislativo del Capo dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, si modificò la deroga precedente, escludendo dal rapporto limite gli spacci annessi ai circoli degli enti di carattere nazionale le cui finalità assistenziali fossero riconosciute dal Ministero dell'interno. Successivamente, con legge 8 luglio 1949, n. 478, si esclusero dal rapporto limite le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo e ciò sia per quanto riguarda le « licenze » che le « autorizzazioni » e si dettarono anche norme di secondaria importanza in favore di tali località.

Dalle modificazioni che ho citato risulta evidente che anche il legislatore si è reso conto di una profonda opposizione venutasi manifestando nel Paese nei confronti del concetto di rapporto limite così come esso era stato accolto nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia in relazione al fatto che il legislatore del 1931 era stato indotto alla formulazione dell'articolo 95 citato con lo specifico fine di condurre in qualche modo una lotta contro l'alcolismo, sia in rapporto alla abnorme situazione che si è a mano a mano venuta verificando in occasione della cessione degli esercizi pubblici, a causa degli assurdi valori stabiliti dal proprietario non in relazione all'avviamento, ma proprio all'esistenza di determinate licenze ed autorizzazioni, che sono quindi praticamente pagate dall'acquirente. Una opposizione al perdurare di tale rapporto limite si è venuta manifestando anche in rapporto a certe reali esigenze di carattere turistico, che certamente non esistevano nel 1931, ma che si sono verificate e sempre più accresciute negli ultimi anni. È vero che, per quanto riguarda queste ultime, la legge 8 luglio 1949, n. 478, escluse dal rapporto limite le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, ma è di tutta evidenza che tale beneficio per la sua limitatezza — essendo stato circoscritto solo a siffatte località — ha reso a mio giudizio ancor più acuto il contrasto con le altre innumerevoli località che, pur non essendo sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo, o rivestono importanza nel settore turistico o, per lo meno, hanno tutte le caratteristiche per una buona affermazione e sviluppo in tale settore.

La questione, poi, acquista una particolare rilevanza soprattutto per le zone montane del nostro Paese, le quali, proprio per loro natura direi, hanno una precisa vocazione turistica: vocazione riconosciuta, del resto, anche dallo Stato che in più occasioni ha emanato leggi atte ad incentivare le relative iniziative. Tale incentivazione, però, si è sempre arrestata o per lo meno è stata notevolmente contrastata dalla permanenza dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, giacchè non può esservi sviluppo di attività turistiche ove non si dia alla località la possibilità di dotarsi delle attrezzature ricettive e ricreative assolutamente indispensabili.

Di questa situazione ritengo che il Senato si sia a suo tempo perfettamente reso conto quando nel 1967 discusse ed approvò l'articolo 1 del disegno di legge « Modifiche al testo unico delle leggi di pubbli-

ca sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 », il quale stabiliva la abrogazione, tra gli altri, proprio dell'articolo 95 della legge citata.

Per risolvere tale situazione si sono avute poi alcune iniziative legislative nelle passate legislature ed anche nella presente. Per ricordare soltanto quelle al nostro esame, il 15 maggio 1969 è stato presentato dai senatori Torelli ed altri un disegno di legge inteso a dettare « Modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcooliche nei comuni di interesse turistico »; successivamente è stato presentato, il 17 ottobre 1969, un disegno di legge ad iniziativa del senatore Zaccari ed altri che propone la « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »; infine il 16 maggio 1971 i senatori Arnone e Ferri hanno presentato un disegno di legge che chiede la « Modifica all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, n. 478, in materia di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche ».

Desidero subito esprimere un mio modesto giudizio sui tre provvedimenti. Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri, se poteva essere attuale nel momento in cui fu presentato, ha perduto buona parte della sua validità nel prosieguo del tempo, soprattutto dopo che i senatori Zaccari, Mazzoli e Giraudo hanno proposto il disegno di legge n. 872 ,che a mio parere centra il problema nella maniera più efficace. Un giudizio del tutto negativo debbo poi esprimere nei confronti del disegno di legge proposto dai colleghi Arnone e Ferri e me ne dispiace perchè sono della mia parte politica: evidentemente, però, i due presentatori non si sono documentati a sufficienza sui precedenti legislativi ed hanno predisposto un testo che non è assolutamente in sintonia con le esigenze del settore, esigenze che sono invece acutamente prospettate negli altri due disegni di legge.

Pertanto, pur manifestando il mio apprezzamento nei confronti del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri, propongo di prendere come base di discussione, per l'elaborazione di un testo unificato dei disegni di legge, il provvedimento n. 872.

Circa la opportunità di pervenire all'abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non mi pare possano esservi dubbi. Personalmente, avendo svolto una certa attività nel settore turistico, ho potuto constatare che gli stessi questori, pur essendo dei burocrati e, in quanto tali, piuttosto propensi a mantenere certe prerogative e certe facoltà, si sono sempre mostrati seccati nel dover ancora applicare l'articolo 95. Aggiungerò che alcuni questori mi hanno persino dato suggerimenti per poter aggirare il disposto di questo articolo. In proposito ricorderò anche che, quando, nella seduta dell'8 ottobre 1969, la nostra Commissione iniziò l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri, il sottosegretario di Stato per l'interno onorevole Mariani ebbe a dichiarare l'assenso del suo Ministero all'abrogazione dell'articolo 95.

Pertanto mi dichiaro favorevole all'abrogazione dell'articolo 95 di questo testo unico che, aggiungerò, nonostante risalga al 1931, non si riesce ancora a modificare.

P R E S I D E N T E . La Corte costituzionale ne ha però già abrogato molti articoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi corre l'obbligo di dichiarare che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è favorevole alla pura e semplice abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Con l'abrogazione di questo articolo verrebbero a cadere tutte le preoccupazioni che i disegni di legge in esame fanno affiorare. Il relatore senatore Minnocci ha già fatto presente alla Commissione che gli stessi questori e prefetti sarebbero favorevoli alla abrogazione di quest'articolo; alla sua posso aggiungere anche la mia testimonianza, derivante da una lunga esperienza di sindaco e di deputato.

Con l'abrogazione dell'articolo 95, i rapporti limite tra popolazione e numero degli esercizi verrebbero determinati, in base a quanto dispone la legge n. 426, articolo 11, dalle autorità comunali, fermo restando il diritto del questore e del prefetto di rilasciare le licenze e le autorizzazioni, secondo il disposto degli articoli 86 e 89 del citato testo unico.

C A T E L L A N I . Quando la nostra Commissione iniziò l'esame dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri e dei senatori Zaccari ed altri, espressi alcune perplessità, non certo motivate dalle ragioni morali o sociali che avevano determinato l'ancoraggio della concessione di licenze per la vendita degli alcoolici all'articolo 95 del testo unico, che già appariva evidentemente superato sin da allora.

D'altra parte, molte norme nella pratica venivano costantemente aggirate mediante vari accorgimenti. È già stata ricordata la legge n. 479 del 1949, che prevedeva facilitazioni per i luoghi di interesse turistico: ebbene, io provengo da una provincia turistica dove le licenze vengono rilasciate per 4 mesi nel periodo estivo e per altri 4 mesi nella stagione invernale, di modo che accade che un esercizio abbia la licenza per 8 mesi all'anno con tutte le implicazioni tecniche che ciò comporta nell'attrezzatura e nell'esposizione degli articoli da vendere.

Avevo ricordato, però, che questa disposizione, bene o male, veniva ad assolvere alla funzione di porre — sia pure in modo non rigoroso e non logico — un certo limite alla polverizzazione in atto nel rilascio delle licenze. E dissi allora — e lo ripeto oggi, perchè il concetto mi sembra degno di attenzione — che ne avremmo dovuto riparlare a riforma del commercio avvenuta, giacchè non sembrava opportuno, sia pure condividendo le motivazioni che l'avevano ispirata, arrivare all'abolizione di questo sia pur assurdo rapporto limite.

La situazione è oggi completamente mutata: il Parlamento ha approvato la riforma della disciplina del commercio, ha fissato parametri e concetti oggettivi per il rilascio delle licenze, ha istituito l'albo dei commercianti, i piani urbanistici di sviluppo, sicchè sono fermamente convinto che anche l'ultimo nodo sia stato superato. Per tale ragione, anticipando il mio giudizio, debbo dire che concordo con il relatore e con il Sottosegretario Biagioni circa la opportunità non già di mutare il rapporto ma di abrogare ogni tipo di limitazione nel rilascio delle licenze. È chiaro che la riforma del commercio dà una spiegazione a tale abrogazione, per la quale anche le categorie interessate non potranno più attaccarsi con una certa ansia alla difesa di una norma oggi surrogata dalla nuova disciplina del commercio.

Ritengo pertanto che il provvedimento debba essere da noi approvato onde passare subito all'esame della Camera dei deputati. Nel frattempo la citata riforma del commercio sarà divenuta operante, essendo fissati i termini entro i quali i comuni dovranno provvedere alla redazione dei piani di sviluppo. Per concludere, mi dichiaro favorevole all'abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale non ha più motivo di esistere anche nei riguardi delle categorie commerciali che hanno trovato una più completa e più logica forma di difesa del loro lavoro.

F U S I . Il Gruppo comunista, già nella riunione cui è stato fatto riferimento, espresse la sua adesione all'abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Allora furono sollevate riserve circa la prosecuzione dell'esame del provvedimento proprio perchè era in atto all'altro ramo del Parlamento la discussione sui vari progetti di legge, poi unificati, riguardanti la disciplina del commercio. Oggi questa legge è stata approvata e conseguentemente le riserve manifestate a suo tempo sono venute meno.

Mi sia permesso, però, aggiungere una considerazione: il relatore si è evidentemente dimenticato di ricordare che, proprio per risolvere i problemi che si sarebbero determinati in mancanza dell'approvazione della disciplina del commercio, fu nominata una sottocommissione (di cui facevano parte il sottoscritto, il senatore Minnocci, il senatore Trabucchi e il senatore Zuccalà) che avrebbe

dovuto stabilire le nuove procedure per il rilascio delle licenze; sottocommissione che non concluse il proprio lavoro stante l'avvenuta definitiva approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento della legge sulla disciplina del commercio.

Ritengo pertanto che ogni altra discussione sulla articolazione del provvedimento in esame sia del tutto superflua se decidiamo — come mi sembra siamo tutti concordi — di abolire l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, poichè la relativa regolamentazione rientra, e non può essere che così, in quella prevista dall'articolo 11 della legge sulla disciplina del commercio. In caso contrario, a mio giudizio, correremmo il rischio di creare ulteriori lungaggini e complicazioni.

B R U G G E R . Anch'io sono pienamente d'accordo sulla proposta della semplice abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a suo tempo giustificato dalla lotta contro l'alcoolismo. Oggi i tempi sono mutati e chi vuol bere a proprio piacimento, trova sempre la possibilità di farlo!

Vorrei tuttavia sottoporre alla Commissione l'opportunità di tener conto, nella concessione delle licenze, più che del loro numero in rapporto al comune di cui trattasi, della specifica preparazione professionale di chi le richiede.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'articolo 5 della legge sulla disciplina del commercio prevede appunto ciò di cui il senatore Brugger giustamente si preoccupa.

B R U G G E R . In tal caso non ho altro da aggiungere.

P R E S I D E N T E . A questo punto, interpretando il parere unanime della Commissione, pongo in votazione la proposta del relatore di prendere come base di discussione, per l'elaborazione di un testo unificato dei tre provvedimenti, il disegno di legge n. 872.

(*È approvato*).

Invito pertanto il senatore Minnocci a completare la sua relazione con particolare riferimento ai due articoli di cui si compone il disegno di legge n. 872.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* L'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zaccari ed altri non ha bisogno di ampia illustrazione, giacchè al primo comma prevede puramente e semplicemente l'abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il secondo comma prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute in altre leggi, che sono in relazione con l'articolo 95.

Per quanto riguarda l'articolo 2, non ho dimenticato, senatore Fusi, che fu nominata una Sottocommissione con l'incarico di rielaborare il testo di questo disegno di legge in relazione ad una nuova normativa da stabilire per il rilascio delle licenze. Ma ora dobbiamo decidere se accogliere la proposta del rappresentante del Governo, tendente alla pura e semplice abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sopprimendo quindi l'articolo 2 e rinviando per il rilascio delle licenze e delle autorizzzaioni a quanto dispone la legge sulla disciplina del commercio, o se mantenere questo articolo, modificativo dell'articolo 95 del testo unico citato. Anche se personalmente ho manifestato alcune perplessità in merito alla legge sulla disciplina del commercio e, pertanto, potrei preferire il mantenimento dell'articolo 2, modificandolo secondo le indicazioni emerse in sede di Sottocommissione, non si può non riconoscere che ciò contrasterebbe con le decisioni assunte dalla Commissione in sede di discussione della legge sulla disciplina generale del commercio. Ricorderò comunque che la Sottocommissione aveva deciso di proporre che le domande per il rilascio di nuove licenze dovevano essere indirizzate al sindaco, il quale aveva l'obbligo di rilasciare entro sessanta giorni, previa consultazione della commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, integrata dall'ufficiale sanitario del comune, da un rappresentante dei pubblici esercizi e

da un rappresentante degli albergatori, designati dalle organizzazioni di categoria interessate.

Concludo, pertanto, dichiarandomi favorevole alla proposta del rappresentante del Governo.

C A T E L L A N I . Approvato l'articolo 2 nel testo suggerito dalla Sottocommissione, la concessione delle licenze e delle autorizzazioni non ricadrebbe più nell'ambito di quei piani comunali, disposti dalla disciplina generale, che praticamente ristabiliscono un rapporto limite.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È abrogato l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78 e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 90 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le domande di licenze o di autorizzazioni sono presentate al sindaco che, entro 60 giorni dalla presentazione, le trasmette al questore con proprio parere.

Il sindaco, sulle istanze intese ad ottenere la licenza o l'autorizzazione per lo spaccio di bevande alcooliche ed analcooliche, si pronuncia previo avviso della Commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, integrata dall'ufficiale sanitario del comune, da un rappresentante dei pubblici esercizi e da un rappresentante degli albergatori, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentantive ».

I senatori Trabucchi, Catellani e Colleoni hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

T R A B U C C H I . Abrogato l'articolo 95, ritengo opportuno che per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni si debba fare riferimento alla legge generale. D'altra parte il testo di questo articolo è tale da implicare lunghe discussioni. Per esempio, infatti, il parere non dovrebbe essere affidato al sindaco, ma alla giunta.

B R U G G E R . Sarebbe forse opportuno fare esplicito riferimento, per quanto si riferisce alla concessione delle licenze ed autorizzazioni, alla legge n. 426.

P R E S I D E N T E . Non mi sembra opportuno. Il richiamo esplicito potrebbe far presupporre che quella legge non è applicabile per altre sue parti.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per mia memoria e per memoria degli onorevoli senatori, do lettura degli articoli 11 e 16 della legge n. 426 « Disciplina del commercio ».

L'articolo 11 così dispone: « Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita sentito il parere di apposita commissione. Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio fra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso ».

L'articolo 16, a sua volta, recita: « Per i comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 è composta da: il sindaco o un suo delegato, che la presiede; due esperti designati dalla giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico; tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo; tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali; un rappresentante dell'Azienda di cura e soggiorno, ove esista. La Commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge ».

Mi sembra, pertanto, che siano veramente cautelati il diritto del consumatore e al tempo stesso i diritti di coloro che sono titolari di esercizi, di guisa che si possa procedere con tranquillità alla soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione*. Mi associo anch'io alla richiesta di soppressione dell'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento proposto dai senatori Trabucchi, Catellani e Colleoni tendente alla soppressione dell'articolo 2, alla quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, il testo unificato dei tre disegni di legge recherà il titolo: « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche ».

(*Così rimane stabilito*).

Poichè, in seguito alla soppressione dell'articolo 2 il disegno di legge consiste in un articolo unico, già votato, si rende superflua la votazione del disegno di legge stesso nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI